

COMUNE DI

PISCIOSTA

Aggiornamento degli albi dei GIUDICI POPOLARI

Iscrizione negli elenchi comunali IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405;

Vista la Legge 27 dicembre 1956, n. 1441 sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise;

rende noto

- 1 - Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE, O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a iscriversi, non più tardi del mese di luglio p. v. negli elenchi integrativi comunali.
- 2 - I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana.
- b) Buona condotta morale.
- c) Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni.
- d) Licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di assise.
- e) Licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'assise di appello.

3 - Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio.
- c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dalla Residenza Comunale addi,

02.04.2013

IL SINDACO